

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	75

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	96

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	66
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, a codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il Viceministro della giustizia **Francesco Paolo Sisto**.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e

altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 marzo 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura all'ordine del giorno

dell'Assemblea a partire da lunedì 18 marzo ed avverte che sono state presentate 99 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Fa presente che, alla luce degli ordinari criteri di ammissibilità la presidenza non ritiene ammissibili le seguenti proposte emendative:

14.01 Sergio Costa, in quanto concernente una specifica disciplina in materia di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia;

14.04 Di Lauro, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 275 del 2001, recante sanzioni penali in materia di importazione riferita al commercio di specie animali e vegetali protette;

14.05 Di Lauro, in quanto volto ad abrogare l'articolo 842 del codice civile, in materia di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia;

14.06 Di Lauro in quanto reca disposizioni volte ad inasprire le pene relative alle violazioni della legge n. 150 del 1992, di attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie in via d'estinzione.

Come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferma il termine di un'ora per le eventuali richieste di reclamo.

Pertanto esso verrà a scadenza alle ore 15.25 di oggi e l'esame delle proposte emendative sarà avviato a partire dalle ore 15.30. Resta fermo che, se non vi saranno le condizioni per procedere alle votazioni prima dell'avvio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, le relative votazioni potranno aver luogo ad una eventuale seduta da convocare al termine dei lavori odierni dell'Assemblea.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede che sia previsto un termine più ampio per la predisposizione delle eventuali richieste di riesame, tale da consentire agli uffici legislativi che supportano i gruppi parlamentari

di svolgere un'istruttoria approfondita. Rivela inoltre come sul tema oggetto delle proposte emendative dichiarate inammissibili si era convenuto di avviare delle interlocuzioni informali al fine di individuare una soluzione condivisa.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) stigmatizza le modalità di lavoro prospettate dalla presidenza, sottolineando come, dopo che la Commissione ha atteso per lungo tempo che la maggioranza trovasse un punto di caduta comune sul provvedimento, le venga ora richiesto – in contrasto con la prassi utilizzata – di lavorare con una velocità che non consente di affrontare con la dovuta attenzione il testo in esame.

Ritiene infatti che i tempi messi a disposizione dei gruppi per la presentazione dei ricorsi e l'intenzione di ridurre l'esame della proposta di legge in discussione ad una seduta notturna siano inaccettabili ed allucinanti, soprattutto considerato che si tratta di un provvedimento di natura parlamentare sul quale, tra l'altro, era stata manifestata la più ampia disponibilità da parte di tutti i gruppi all'esame.

Non si riesce quindi a comprendere quali siano le ragioni di una procedura schizofrenica, che sembra esclusivamente derivante da una impuntatura di una parte della maggioranza.

Si chiede se la materia oggetto del provvedimento, al contrario di altri provvedimenti il cui esame è attualmente in corso, venga considerata dall'attuale maggioranza come una priorità assoluta, che la tratta alla stregua di un'emergenza nazionale.

Segnala quindi che informerà, il suo capogruppo di tale scorretta modalità operativa, che lede la dignità del lavoro dei commissari, affinché la rappresenti alla Presidenza della Camera.

Devis DORI (AVS) sebbene le proposte emendative dichiarate inammissibili non siano d'iniziativa del suo gruppo, si associa alla richiesta di prorogare il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame. Sottolinea come, infatti, non vi sia alcuna esigenza di prevedere un termine così stringente, anche alla luce delle con-

siderazioni della presidenza che inducono a ritenere che probabilmente l'esame degli emendamenti non potrà iniziare prima del termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Rammenta inoltre come il provvedimento in esame tratti un tema trasversale sul quale vi era la volontà comune di individuare un testo condiviso. Invita quindi i colleghi, rivolgendosi in primo luogo alla relatrice, a rivalutare il calendario dei lavori per poter svolgere congiuntamente un ottimo lavoro.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nel replicare alla collega Serracchiani, fa presente in primo luogo come non tema alcuna censura da parte della Presidenza della Camera circa la modalità con la quale conduce i lavori della Commissione. Precisa quindi che – come sempre – cercherà di contemperare le varie esigenze con buon senso e sottolinea che l'andamento dei lavori da lui prospettato si attiene a quanto più volte preannunciato in sede di Ufficio di presidenza e mai contestato.

A dimostrazione di tale spirito di comprensione delle esigenze espresse dai diversi gruppi, accoglie quindi la richiesta di posticipare il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame alle ore 19 della giornata odierna, da cui discende che non sarà possibile iniziare ad esaminare le proposte emendative già nella seduta prevista per le ore 15.30, come pure era stato convenuto nello scorso Ufficio di presidenza.

Sottolinea, inoltre, che la attuale programmazione dei lavori della Commissione tiene conto della scadenza fissata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per l'avvio dell'esame in Assemblea.

Ritiene pertanto che al termine dei lavori dell'Assemblea odierni la Commissione possa iniziare ad esaminare le proposte emendative sulle quali la relatrice e il Governo saranno nelle condizioni di esprimere il parere. Qualora nel corso dell'esame dovessero rilevarsi delle criticità di natura tecnica o politica, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà concordare sull'eventualità di

richiedere alla Presidenza della Camera un breve rinvio dell'esame in Assemblea.

Fa presente infine che, essendo nelle prossime settimane la Commissione impegnata nell'esame di alcuni delicati provvedimenti, esaminare tanto più celermente la proposta in discussione consentirebbe di poter dedicare a tali provvedimenti un tempo maggiore.

Michela DI BIASE (PD-IDP) condivide le osservazioni della collega Serracchiani e richiama la presidenza al suo ruolo di garanzia per tutti i gruppi, evitando di assumere posizioni partigiane volte ad affermare la volontà della sola sua parte politica.

Rilevando come circa la metà degli emendamenti al testo in esame – sul quale vi era la disponibilità di tutti i gruppi a lavorare congiuntamente – siano stati presentati da colleghi della maggioranza e prendendo atto della fretta con la quale è stato programmato il prosieguo dei lavori, osserva invece che si potrebbe ritenere che la Commissione su questo provvedimento sia ostaggio di alcune dinamiche interne alla maggioranza.

Valentina D'ORSO (M5S) accoglie positivamente la disponibilità della presidenza a rinviare il termine per la presentazione degli eventuali ricorsi alle ore 19 e suggerisce di dedicare la seduta già prevista per le ore 15.30 alla espressione dei pareri da parte della relatrice e del Governo.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene necessario ribadire come, a suo avviso e ad avviso del gruppo che rappresenta, la gestione dei lavori da parte della presidenza, anche in questo caso sia stata improntata alla grande condivisione delle decisioni assunte in Ufficio di presidenza dove ogni gruppo ha potuto esprimere le proprie posizioni.

Ritiene quindi ingenerose le affermazioni fatte dalle colleghe nei confronti del presidente che ha sempre gestito con equilibrio i lavori della Commissione.

Al contrario, sottolinea come sia apprezzabile lo sforzo fatto per esaminare un

provvedimento di natura parlamentare nonostante i numerosi provvedimenti del Governo all'esame della Commissione.

Dichiara inoltre che per Fratelli d'Italia nulla osta ad un eventuale rinvio alle ore 19 del termine per la presentazione dei ricorsi, qualora, in assenza dei pareri sulle proposte emendative la Commissione non possa avviare l'esame delle stesse alle ore 15.30. Sottolinea tuttavia come nella passata legislatura fosse prassi costante prevedere un termine molto limitato per presentare i ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità, spesso di soli trenta minuti.

Devis DORI (AVS) ritiene condivisibile la proposta della collega D'Orso di utilizzare la seduta delle 15.30 per acquisire i pareri sulle proposte emendative.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO afferma di non essere nelle condizioni di impeginarsi in questo senso.

Ciro MASCHIO, *presidente*, replicando alla collega Di Biase, sottolinea di essere orgoglioso di appartenere al gruppo di Fratelli di Italia e, parimenti, di avere la certezza di presiedere, sin dal primo giorno del suo incarico, la Commissione in maniera imparziale.

Ciò premesso, alla luce del dibattito intercorso, fissa il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità alle ore 19 della giornata odierna e si riserva di convocare nuovamente la Commissione al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene

il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.

C. 1532-ter.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice*, fa presente che il provvedimento risulta dallo stralcio delle disposizioni in esso contenute (articoli 10, 11 e 13) dal disegno di legge C. 1532, recante Disposizioni in materia di lavoro. Il testo in esame si compone di tre articoli, oltre a cinque articoli aggiuntivi inseriti nel corso dell'esame in sede referente. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione completa del testo in esame, se ne descrivono sinteticamente i contenuti per i profili di interesse della Commissione.

L'articolo 11, comma 1, modificando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, al quale sono attribuite funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali.

Il Tavolo sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA).

Rileva inoltre che il Tavolo di lavoro sarà costituito, tra gli altri, anche da un

rappresentante del Ministero della giustizia e da un rappresentante del Consiglio nazionale forense. Inoltre, si prevede che venga presentata annualmente una relazione sulle attività svolte dal tavolo alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Il comma 2 del medesimo articolo 11 interviene sull'articolo 39 della legge n. 149 del 2001 che attualmente prevede che, con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata, trasmettano al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge n. 149 del 2001, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge n. 184 del 1983, n. 184, riguardanti i limiti previsti per l'età anagrafica degli adottanti e le relative possibilità di deroga.

In particolare, la lettera *a)* inserisce tra i soggetti che devono trasmettere la relazione anche il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata per la famiglia.

Inoltre, la lettera *b)* del medesimo comma 2 inserisce il comma 1-bis al citato articolo 39, al fine di precisare che la citata relazione deve essere integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto, tra l'altro, dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione ed analisi svolte dal citato Tavolo di lavoro.

L'articolo 13 detta alcune modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del terzo settore.

In particolare, per quanto riguarda i profili d'interesse della Commissione, la lettera *0b)* interviene sul comma 3 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 117 per prevedere che per le imprese costituite in forma di associazione e fondazione, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese, oltre a soddisfare il requisito

dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, vale anche ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica. La disposizione prevede inoltre che i controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle citate fondazioni dagli uffici del Registro delle imprese.

Con la sostituzione del comma 4 dell'articolo 24, prevista dalla lettera *a)* della disposizione in esame, si consente in via ordinaria, salvo divieto espresso nell'atto costitutivo e nello statuto, l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l'atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l'espressione del voto per corrispondenza.

La lettera *a-bis)* interviene sul comma 2 dell'articolo 30 del codice del Terzo settore per modificare i limiti superati i quali per due esercizi consecutivi è obbligatoria, nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Analogamente, la lettera *a-ter)*, intervenendo sull'articolo 31 del Codice, modifica i limiti superati i quali per due esercizi consecutivi è obbligatoria, nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale.

Viene poi inserito (lettera *b)* un comma *2-bis* all'articolo 41 del citato Codice, diretto a prevedere che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

La lettera *d)* modifica il comma 3 dell'articolo 48 del Codice del Terzo settore,

per stabilire che i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 (scritture contabili e bilancio) e 14 (bilancio sociale) del medesimo Codice e quelli delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale presso il registro delle imprese entro sessanta gironi dall'approvazione.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie previste dal comma 4 del citato articolo 48 nel rispetto dei termini in esso previsti, il provvedimento in discussione prevede che l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro (lettera e).

Nel corso dell'esame in sede referente è stato, inoltre, introdotto l'articolo 13-*quater* che modifica il decreto legislativo n. 346 del 1990, al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarietà passiva in materia di imposte di successione e dell'imposta di registro.

Infine, nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 13-*quinquies* che modifica l'articolo 705 c.c., prevedendo che, quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità, questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi relativi all'apposizione dei sigilli e all'inventario dei beni dell'eredità, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale o da un notaio, fermo restando il divieto di accettare l'eredità con beneficio d'inventario e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari.

Si prevede inoltre che tale dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effet-

tuata da tutti i chiamati. Infine, si prevede che i criteri e le modalità per la prestazione della citata garanzia saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.

Ciò premesso, formula proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO (M5S) rileva che i tempi a disposizione delle forze politiche in Commissione per esaminare il provvedimento non consentono in alcun modo un adeguato approfondimento dei contenuti del testo in discussione. Auspica l'esame del testo e la votazione del relativo parere possano invece sempre avere luogo in due differenti sedute.

Per tale ragione, non avendo potuto in un così breve tempo esaminare compiutamente gli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione Giustizia, non può fare altro che rimettersi alla posizione che il suo gruppo ha assunto sul disegno di legge in sede referente.

Dichiara quindi il voto di astensione del Movimento 5 Stelle sulla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Pittalis, fa presente che il provvedimento in esame si compone di 9 articoli.

L'articolo 1, alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* reca l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 c.p., nonché le ulteriori modifiche volte a espungere nelle altre disposizioni del codice penale il riferimento a tale reato, segnatamente nell'articolo 322-*bis* nonché nell'articolo 323-*bis*, primo comma, c.p., relativo alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.

Trattandosi di una abrogazione, la giurisprudenza sarà chiamata a valutare, in relazione ai procedimenti penali in corso, se si sia dinanzi ad una vera e propria *abolitio criminis*, con contestuale archiviazione o assoluzione dell'imputato, ovvero a un fenomeno di continuità normativa, riconducibile all'articolo 2, comma 4, c.p., con conseguente applicazione della norma penale più favorevole all'imputato.

Nel medesimo articolo 323-*bis*, nonché nell'articolo 323-*ter* viene quindi inserito il riferimento all'articolo 346-*bis* (traffico di influenze illecite).

La lettera *e)* sostituisce integralmente il testo del citato articolo 346-*bis* (traffico di influenze illecite).

Ai sensi del primo comma del nuovo testo le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite). Al Senato, il concetto di « sfruttamento », già presente nel testo vigente, è stato sostituito da quello di « utilizzazione ».

In questo modo, vengono meno le due modifiche, introdotte dalla legge n. 3 del 2019, (cosiddetta « spazzacorrotti »), che erano state apportate al testo previgente al fine assorbire il reato di millantato credito all'interno della fattispecie di traffico illecito d'influenze. Tali condotte di cosiddetta « millanteria » o « vanteria » – come specificato nella relazione illustrativa – rimarranno punibili ove ricorrano gli elementi

costitutivi della fattispecie generale del reato di truffa.

Ancora, la disposizione in commento stabilisce che l'utilizzazione delle relazioni deve avvenire intenzionalmente allo scopo di porre in essere le condotte, che integrano la fattispecie delittuosa. Si chiarisce quindi la natura del dolo, nella forma del dolo intenzionale, necessario per configurare la fattispecie criminosa.

Si specifica quindi che l'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, deve essere di natura economica.

Ai fini della descrizione della condotta tipica si prevede che il farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica debba essere finalizzato alla remunerazione di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o alla realizzazione di un'altra mediazione illecita.

La novella in esame innalza il trattamento sanzionatorio del minimo edittale da 1 anno a 1 anno e 6 mesi. La relazione illustrativa specifica che ciò consegue alla riduzione dell'ambito applicativo della fattispecie di reato, limitato a condotte particolarmente gravi.

Il secondo comma dell'articolo 346-*bis* c.p., come novellato, reca una nuova esplicita definizione di « altra mediazione illecita », richiamata dal primo comma. Si intende tale la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. In sintesi, nel caso in cui il denaro o l'utilità economica non sia finalizzata alla remunerazione si può configurare comunque la fattispecie delittuosa se l'accordo è volto al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, costituente reato, idoneo a produrre un vantaggio indebito al committente.

Tale precisazione sembrerebbe coerente con la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto, in relazione alla cosiddetta « mediazione onerosa », che

essa « è illecita in ragione della proiezione “esterna” del rapporto dei contraenti, dell’obiettivo finale dell’influenza compravenduta, nel senso che la mediazione è illecita se è volta alla commissione di un illecito penale – di un reato – idoneo a produrre vantaggi al committente » (Cass. pen., Sez. VI, Sent. 13 gennaio 2022, n. 1182).

Il terzo comma riproduce la disposizione esistente secondo cui la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, inserendo la precisazione che deve trattarsi di « utilità economica ».

Al nuovo quarto comma dell’articolo 346-*bis* c.p. si estende l’aggravante (prevista al terzo comma nella versione attualmente vigente), che ricorre nel caso in cui il soggetto agente riveste anche una delle qualifiche di cui all’articolo 322-*bis* e non solo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Non è invece riprodotto l’attuale quinto comma che prevede una specifica circostanza attenuante per i fatti di particolare tenuità, in quanto – come già anticipato – si rinvia all’articolo 323-*bis* c.p. che già la prevede, unitamente alla circostanza attenuante per alcuni delitti contro la Pubblica amministrazione ivi elencati, per cui la pena è diminuita da un terzo a due terzi per chi efficacemente si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Tramite il richiamo operato nell’articolo 323-*ter* si estende al reato di traffico d’influenze illecite la causa speciale di non punibilità, in presenza di autodenuncia e collaborazione con l’autorità giudiziaria.

L’articolo 2 reca una serie di modifiche al codice di procedura penale.

La lettera *a)*, introdotta al Senato, modifica l’articolo 103 c.p.p., (garanzie di libertà del difensore), aggiungendo i commi 6-*bis* e 6-*ter*.

Il nuovo comma 6-*bis* estende il divieto di acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza,

intercorsa tra l’imputato ed il proprio difensore, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

Il nuovo comma 6-*ter* introduce l’obbligo per l’autorità giudiziaria o per gli organi ausiliari delegati di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate.

La lettera *b)* modifica il comma 2-*bis* dell’articolo 114 c.p.p. (Divieto di pubblicazione di atti e di immagini), il quale, nella sua formulazione vigente, vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni ritenute non rilevanti e pertanto non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454 c.p.p. Il disegno di legge amplia il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento.

La lettera *c)* – modificando il comma 1 dell’articolo 116 c.p.p. (Copie, estratti e certificati) – stabilisce anche il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato.

La lettera *d)* modifica l’articolo 268 c.p.p. (Esecuzione delle operazioni).

Preliminarmente, si ricorda che il decreto-legge n. 105 del 2023, nel testo licenziato dalle Camere è intervenuto in materia, specificando al comma 2 che la trascrizione nel verbale è limitata « soltanto » al contenuto delle intercettazioni, rilevante per le indagini, anche a favore dell’indagato e che il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non può essere trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne può essere riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria. In questi casi nelle annotazioni della PG deve

essere apposta la dicitura « La conversazione omessa non è utile alle indagini ».

Con riguardo al comma 2-*bis*, invece, è stato introdotto l'obbligo per il PM di dare indicazione e di vigilare sull'attività dell'ufficiale di polizia giudiziaria affinché i verbali vengano redatti in conformità alle prescrizioni del comma 2 e che in essi non vengano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone, nonché quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.

Il numero 1) della disposizione in commento, in ragione della mutata formulazione dell'articolo 268 c.p.p. ad opera del citato decreto legge n. 105 del 2023, – avvenuta mentre era in corso di esame al Senato il disegno di legge in esame – precisa ulteriormente al comma 2-*bis* che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardano dati personali sensibili che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti.

Il numero 2) interviene sul comma 6 del medesimo articolo 268 c.p.p. prevedendo l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo che non ne sia dimostrata la rilevanza. Si amplia quindi da un lato l'obbligo di vigilanza del PM sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (cosiddetti *brogliacci*), sia il dovere di « stralcio » del giudice.

La lettera *e*) interviene sull'articolo 291 c.p.p. (Procedimento applicativo).

Il numero 1), al fine di meglio tutelare la *privacy* degli indagati, modifica il comma 1-*ter*, introducendo per il PM il divieto di indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione.

Il numero 2) inserisce sei nuovi commi (da 1-*quater* a 1-*nonies*), finalizzati a introdurre l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare.

Sviluppando una soluzione normativa attualmente prevista solo in alcuni casi di

applicazione della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (comma 2 dell'articolo 289 c.p.p.) si introduce il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato « a sorpresa ».

L'interrogatorio preventivo è escluso – sempre dal nuovo comma 1-*quater* – se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio.

È, invece, necessario, se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità (la disposizione richiama i delitti di cui all'articolo 407 comma 2, lettera *a*) e quelli di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*) ovvero « a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale ».

All'interrogatorio preventivo deve provvedere il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato in caso di misura della custodia cautelare in carcere, disposizione che però trova applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della presente legge (ai sensi dell'articolo 9).

Si disciplina quindi la modalità di invito per rendere l'interrogatorio (da notificare almeno cinque giorni prima) e il relativo contenuto cui si collega la facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati (comma 1-*octies*).

Il nuovo comma 1-*novies* prevede che l'interrogatorio preventivo debba essere documentato integralmente (riproduzione audiovisiva o, se questa non è disponibile, fonografica), a pena di inutilizzabilità.

Le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini in sede di interrogatorio preventivo sono inserite – ai sensi del comma 5 dell'articolo 309 c.p.p. come modificato dalla lettera *i*) – fra gli atti da trasmettere al tribunale del riesame, in caso di richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

La lettera *f*) interviene sull'articolo 292 c.p.p (Ordinanza del giudice).

Il numero 1), attraverso modifiche al comma 2-*ter*, prevede l'obbligo del giudice

di valutare, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare e a pena di nullità della stessa, quanto dichiarato dall'indagato in sede di interrogatorio preventivo.

Il numero 2) ribadisce quanto già esplicitato con riguardo al divieto per il PM di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione (in sede di novella all'articolo 291) ponendo analogo divieto per il giudice con riguardo al contenuto dell'ordinanza applicativa della misura cautelare.

Il numero 3) prevede la nullità dell'ordinanza se non è stato espletato l'interrogatorio preventivo o se quest'ultimo è nullo, in quanto compiuto in violazione delle disposizioni concernenti il contenuto minimo dell'invito.

La lettera g) modifica l'articolo 294 c.p.p. (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale).

L'interrogatorio di garanzia – che in base alla legislazione vigente è previsto dopo l'applicazione della misura cautelare – non viene più richiesto se è stato svolto quello preventivo.

Inoltre, sempre in tema di interrogatorio di garanzia, viene inserito il riferimento anche alla necessaria composizione collegiale del g.i.p. nei casi di misura di custodia cautelare in carcere (ai sensi del nuovo articolo 328, comma 1-*quinquies* c.p.p.). L'articolo 9 del testo in esame prevede anche in questo caso che la disposizione trovi applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

La lettera h) modifica l'articolo 299 c.p.p. (Revoca e sostituzione delle misure), prevedendo che sia rimessa al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'eventuale aggravamento della misura cautelare con l'applicazione della custodia in carcere. L'articolo 9 del testo in esame prevede anche in questo caso che la disposizione trovi applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

La lettera i) modifica l'articolo 309 c.p.p. (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva), al fine di prevedere

che le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini in sede di interrogatorio preventivo siano inserite fra gli atti da trasmettere al tribunale del riesame, in caso di richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

Analogamente, a quanto disposto dalla lettera h), la lettera l) modifica l'articolo 313 c.p.p. (Procedimento), attribuendo al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'eventuale aggravamento della misura cautelare con l'applicazione della custodia in carcere. L'articolo 9 del testo in esame prevede anche in questo caso che la disposizione trovi applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

Parallelamente, la lettera m) modifica l'articolo 328 c.p.p. (Giudice per le indagini preliminari), prevedendo che sia rimessa al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere sull'applicazione di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva. L'articolo 9 del testo in esame prevede anche in questo caso che la disposizione trovi applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

La lettera n) novella l'articolo 369 c.p.p. (Informazione di garanzia) specificando al numero 1), che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa e aggiungendo che deve contenere la descrizione sommaria del fatto.

Il numero 2) introduce due commi aggiuntivi. Il primo stabilisce che si proceda alla notifica dell'atto da parte della polizia giudiziaria solo in situazioni aventi carattere di urgenza, tali da non consentire il ricorso alle modalità ordinarie. La disposizione è posta in deroga all'articolo 148, comma 6, secondo periodo, c.p.p., il quale stabilisce, in via generale, che le notificazioni di un atto richieste dal PM possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

Il secondo comma inserito stabilisce che all'informazione di garanzia si applichi quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, c.p.p., vietando in tal modo la pubblicazione dell'informazione di garanzia mede-

sima fino a che non siano concluse le indagini preliminari.

La lettera *o*) modifica l'articolo 581 c.p.p. (Forma dell'impugnazione), eliminando, tra gli elementi che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e specificando che la necessità di ricevere specifico mandato ad impugnare si applichi alla sola ipotesi di impugnazione presentata dal difensore di ufficio dell'imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza.

La lettera *p*), novellando l'articolo 593 c.p.p. (Casi di appello) stabilisce che il PM non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. Si tratta di un catalogo di reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica. Il richiamato articolo 550, comma 1, fa riferimento ai casi di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Il comma 2 del medesimo articolo elenca una serie di reati.

Si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 26 del 2007) ha censurato la legge n. 46 del 2006 in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (cosiddetta « legge Pecorella ») che escludeva che il PM potesse proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo quando fossero sopravvenute o scoperte nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado. Nella citata sentenza la Corte ha affermato che la rimozione del potere di appello del pubblico ministero si presenta generalizzata (« perché non è riferita a talune categorie di reati, ma è estesa indistintamente a tutti i processi ») e « unilaterale » (« perché non trova alcuna specifica contropartita in particolari modalità di svolgimento del processo »). Successivamente, nella sentenza n. 34 del 2020, la medesima Corte ha evidenziato che « il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere, infatti, configurato come proiezione

necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, enunciato dall'articolo 112 della Costituzione (...) ».

L'articolo 3, introdotto al Senato, modifica l'articolo 89-*bis* disp. att. c.p.p., (archivio delle intercettazioni).

La disposizione in commento precisa che la gestione dell'archivio digitale deve assicurare la segretezza – oltre che della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, di quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali – anche dei dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti.

L'articolo 4 reca modifiche all'ordinamento giudiziario (Regio decreto n. 12 del 1941), al fine – secondo quanto precisato nella relazione illustrativa – di consentire di attingere, per la composizione del collegio del giudice per le indagini preliminari, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale.

L'articolo in commento quindi modifica, in primo luogo, l'articolo 7-*bis* prevedendo che le citate tabelle comprendano tutti i magistrati « assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale » e che – nell'applicazione del criterio di incompatibilità funzionale dei magistrati in relazione all'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale – si deve fare particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari. L'articolo 9 del testo in esame prevede anche in questo caso che la disposizione trovi applicazione decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 reca l'aumento del ruolo organico della magistratura, a decorrere dal 1° luglio 2025, di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Tale aumento consegue – secondo quanto precisato nella relazione illustrativa – all'introduzione della competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari.

Viene conseguentemente sostituita la tabella recante il ruolo organico della magistratura ordinaria (tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991).

Si evidenzia che, nel corso dell'esame in sede referente, la citata tabella, allegata al disegno di legge, è stata coordinata con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 182 del 2023, che, modificando la lettera *m*) della tabella ha ridotto da 200 a 194 il limite massimo di magistrati destinati a funzioni non giudiziarie (cosiddetti fuori ruolo), con conseguente incremento del numero di magistrati previsti dalla lettera *L*). Tale riduzione è conseguente allo scorporo da tale numero dei magistrati distaccati presso Eurojust, i quali, mentre prima erano collocati fuori ruolo, secondo quanto previsto adesso dal citato decreto legislativo, permangono in ruolo con funzioni requiranti.

A tal proposito, ricorda che nello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati (A.G. 107), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 27 novembre 2023 e già esaminato dalle competenti commissioni parlamentari prevede l'integrale sostituzione della Tabella B, con la riduzione del numero dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie (fuori ruolo), di cui alla lettera *m*), a 180 e non a 194 come nel testo in esame.

L'articolo 6 contiene una norma di interpretazione autentica riguardante il limite di età di 65 anni previsto per i giudici popolari delle Corti d'assise, al fine di chiarire che esso opera esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio.

Tale intervento è finalizzato – come precisato nella relazione illustrativa – ad evitare che siano ritenute nulle, per difetto di capacità del giudice, le sentenze pronunciate da Corti d'assise, nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del relativo processo, un giudice popolare abbia superato i 65 anni.

L'articolo 7 modifica il codice dell'ordinamento militare che all'articolo 1051, comma 2, prevede che già il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituisca un impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore.

La modifica proposta prevede invece che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale.

L'articolo 8 reca la quantificazione degli oneri connessi all'aumento di organico della magistratura. Per le altre disposizioni è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9 disciplina la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettere *e*), numero 2, limitatamente al comma 1-*quinquies* dell'articolo 291, *g*), numero 2, *h*), *l*) e *m*), e dell'articolo 4 (si rinvia alle schede di lettura relative agli articoli 2 e 4 del disegno di legge). Tali disposizioni si applicheranno decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) desidera condividere con i colleghi sin da ora alcune valutazioni sul provvedimento in discussione.

Rileva che il provvedimento è volto ad introdurre numerose modifiche che, tra l'altro, attraverso l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, limitano le capacità di contrasto alla corruzione e alla mafia.

Sottolinea come numerosi magistrati abbiano più volte evidenziato l'importanza di tale figura di reato, rilevando come essa sia utile proprio a contrastare il sistema della corruzione e i comportamenti che portano all'infiltrazione delle mafie negli enti e negli appalti pubblici e rammenta che recentemente, nel corso di alcune audizioni presso la Commissione parlamentare Antimafia, anche numerosi procuratori della repubblica distrettuali si siano espressi in merito all'importanza di mantenere tale figura di reato.

Ritiene pertanto particolarmente grave abrogare il delitto di abuso di ufficio e rammenta come anche l'Unione europea abbia invitato gli Stati membri ad adottare

questa fattispecie che invece ora il Governo intende abrogare.

Ricorda che l'Italia era considerata uno degli Stati più avanzati nel contrasto alle mafie ma osserva che il Governo, nel tentativo di salvare i « colletti bianchi » mette il nostro Stato addirittura in contrasto con le indicazioni delle autorità sovranazionali, al punto da considerare superfluo uno strumento che – magari affinato sotto il profilo della nozione di « vantaggio personale » – è considerato estremamente utile

Osserva inoltre, relativamente al traffico delle influenze illecite, che con i limiti introdotti dal provvedimento, si pongono dei paletti che allontanano dalla fattispecie già prevista dalla Convenzione dell'Unione europea contro la corruzione.

Esprime altresì perplessità in merito all'obbligo degli interrogatori preventivi rispetto all'adozione delle misure cautelari. Ritiene che sarebbe stato più corretto che il Governo si fosse assunto la responsabilità di dichiarare la volontà di eliminare le misure cautelari senza prevedere l'introduzione di disposizioni che invece rischiano solo di determinare l'inquinamento delle prove, costringendo l'autorità inquirente a rendere noti elementi dell'inchiesta all'imputato che potrebbero pregiudicarne l'efficacia.

Per quanto attiene inoltre alla decisione collegiale prevista dal provvedimento ricorda come sia evidente la carenza di magistrati nei tribunali e ritiene che tale previsione finirà con il determinare un ulteriore aggravio delle procedure.

Rileva infine che sebbene il divieto di pubblicazione anche parziale delle intercettazioni sia fondamentale, la norma introdotta in merito dal provvedimento determinerà l'impossibilità di rendere noti elementi che invece potrebbero essere decisivi, rimettendo la selezione delle conversazioni alla sola polizia giudiziaria e non al magistrato.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 20.30.

Modifiche al codice penale, a codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

Ciro MASCHIO, *presidente*, si scusa con i commissari per il ritardo con il quale inizia la Commissione, precisando che nel frattempo sono intercorse alcune interlocuzioni tra i gruppi di maggioranza e di opposizione sul provvedimento.

Ciò premesso, ricorda che nella seduta delle ore 14 ha dato conto delle proposte emendative ritenute inammissibili dalla presidenza. Alla luce dei ricorsi pervenuti, la presidenza ritiene di riammettere la proposta emendativa 14.01 Sergio Costa, limitatamente al comma 1 lettere a) e b), recanti modifiche agli articoli 1 e 2 della legge n. 150 del 1992, oggetto di intervento anche del comma 4 dell'articolo 14 della proposta di legge C. 30 adottata come testo base. Si conferma invece l'inammissibilità con riguardo alle lettere c) e d) del comma 1 della proposta emendativa, concernente il divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia.

Analogamente, la presidenza ritiene di riammettere la proposta emendativa 14.06 Di Lauro, limitatamente al comma 1 lettere a) e b) recanti modifiche agli articoli 1 e 2

della legge n. 150 del 1992, oggetto di intervento anche del comma 4 dell'articolo 14 della proposta di legge C. 30 adottata come testo base. Si conferma invece l'inammissibilità con riguardo alle lettere *c)* – concernenti gli oggetti di uso personale o domestico – e *d)* del comma 1 della proposta emendativa peraltro riferito ad una disposizione ormai abrogata.

Avverte quindi che prima dell'inizio della seduta sono state ritirate le proposte emendative Bruzzone 1.04 e 11.4.

Come concordato informalmente tra i gruppi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani, nella quale si procederà alle votazioni a partire dalle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 7 nonché delle ulteriori sulle quali sia nel

frattempo maturato un orientamento. Resta inteso che sarà necessario valutare in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta, una nuova programmazione dei lavori ed evidentemente la richiesta al Presidente della Camera di rinviare l'avvio dell'esame in Aula.

La seduta termina alle 20.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.35 alle 20.40.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.

(Finalità e oggetto)

1. In attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, della legge 14 agosto 1991, n. 281, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003, e della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201, la presente legge disciplina le modalità e le forme di tutela degli animali di affezione e di compagnia.

Art. 01-bis.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per animale di affezione e di compagnia si intende un animale accompagnato da una persona che non abbia interesse a ricavarne qualsivoglia profitto e che abbia con lo stesso un legame affettivo o, comunque, di natura emozionale.

Art. 01-ter.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter, della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

01.01. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, sostituire le parole: Dei delitti contro gli animali con le seguenti: Dei delitti commessi contro gli animali derivanti da condotte non regolate da Leggi speciali

1.2. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, dopo le parole: Dei delitti contro gli animali aggiungere le seguenti: d'affezione e di compagnia

1.3. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti comuni)

1. All'articolo 61, numero 11-*quinqüies*) del codice penale, dopo le parole: « la li-

bertà personale » sono inserite le seguenti: « nonché contro gli animali ».

1.01. Dori, Zanella, Bonelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 133 del codice penale, in materia di valutazione della gravità del reato agli effetti della pena)

1. All'articolo 133, primo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o all'animale ».

1.02. Dori, Zanella, Bonelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, dopo le parole: « 577, primo comma numero 1, e secondo comma, » sono inserite le seguenti: « nonché agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies ».

1.03. Dori, Zanella, Bonelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche agli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 544-bis è sostituito dal seguente:

« Chiunque, salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali cagiona la morte di un animale d'affezione e da compagnia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici »;

b) dopo l'articolo 544-bis è inserito il seguente:

« Art. 544-bis-1. – (*Strage di animali d'affezione*) – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, al fine di uccidere animali d'affezione, compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di essi è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione da uno a quattro anni. Se è cagionata la morte di un solo animale, si applica la reclusione da dieci mesi a tre anni »;

c) l'articolo 544-ter è sostituito dal seguente:

« Chiunque, per crudeltà o senza necessità e comunque salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o sofferenze anche etologiche o a comportamenti o a fatiche o a lavori o a detenzione insopportabili per le sue caratteristiche etologiche o incompatibili con le stesse è punito con la reclusione a quattro mesi a due anni con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate o sostanze medico-veterinarie non per finalità terapeutiche ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Alla pena di cui al primo comma soggiace chiunque utilizzi collari elettrici o sottoponga un animale al taglio della coda o delle orecchie, ad esclusione dei casi in cui è ammesso dalla normativa internazionale, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto finalizzati a scopi non terapeutici. I medici veterinari che

effettuino interventi in violazione del presente comma sono sospesi dalle proprie funzioni per almeno dodici mesi e la licenza è revocata per il medesimo periodo se liberi professionisti.

La punibilità di cui al quarto comma è esclusa limitatamente agli interventi chirurgici finalizzati a impedire la riproduzione dell'animale e a quelli con finalità curative ed effettuati con modalità conservative certificate da un medico veterinario che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Il veterinario che non rilascia il certificato o non provvede alla registrazione dell'intervento nel citato sistema informativo nazionale degli animali di compagnia è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 5.000 euro.

Chiunque viene trovato sprovvisto del certificato veterinario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.

Le pene di cui al presente articolo sono aumentate della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici.

Le pene sono diminuite della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici. ».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

1.04. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 544-bis del codice penale)

1. L'articolo 544-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, per crudeltà, senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da due anni a sei

anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro ».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.05. Zanella, Dori, Bonelli.

ART. 2.

All'articolo 2, premettere i seguenti:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 544-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa ».

Art. 2-ter.

1. All'articolo 544-ter del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa ».

2.1. Dori, Zanella, Bonelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Spettacoli o manifestazioni vietati)

All'articolo 544-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione

da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro.»;

b) al secondo comma, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà ».

2.2. Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro.»;

Conseguentemente,

1. dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al secondo comma, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

2. alla lettera b) sostituire la parola: partecipa con la seguente: assiste.

2.3. Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al secondo comma, dopo le parole: « in relazione all'esercizio di scommesse clandestine » sono inserite le seguenti: « ovvero in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa ».

2.4. Dori, Zanella, Bonelli.

ART. 3.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al primo comma, dopo la parola: « organizza » sono inserite le seguenti: « , realizza, finanzia » e le parole: « che possono metterne in pericolo l'integrità fisica » sono soppresse;

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al secondo comma, alinea, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà ».

3.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.2. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al secondo comma, numero 1), le parole: « in concorso con minorenni o » sono sostituite dalle seguenti: « in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa ovvero ».

3.3. Dori, Zanella, Bonelli.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Confisca e pene accessorie).

1. L'articolo 544-*sexies* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 544-*sexies*. – *(Confisca e pene accessorie)* – 1. Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di

condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 727 consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato.

2. È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

3. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna, per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727, consumati o tentati, siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno.

4. In caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

5. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

6. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo o in secondo grado per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 727 e, ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata. ».

4.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) ed f).

4.2. Varchi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) le parole: « e 544-quinquies, » sono sostituite dalle seguenti: « 544-quinquies e 727, consumati o tentati, »;

Conseguentemente:

1. alla lettera i), ovunque ricorrono sostituire le parole: e 544-quinquies con le seguenti: 544-quinquies e 727 ;

2. all'articolo 8, lettera b), capoverso Art. 260-bis, sostituire le parole: e 544-quinquies con le seguenti: 544-quinquies e 727.

4.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.4. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, lettera i), capoverso, sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

Le spese veterinarie, di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro o di confisca sono a carico del Comune in cui ha sede l'Associazione o l'Ente, individuati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135. A tal fine è istituito il « Fondo per le spese degli animali sequestrati o confiscati » presso il Ministero della giustizia, con una dotazione iniziale di 500.000 euro per l'anno 2024, da destinare ai Comuni per la copertura delle spese di cui al presente articolo. Le modalità di riparto e assegnazione delle risorse di cui al Fondo sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le spese di cui al comma precedente sono liquidate dal Giudice con decreto di

sequestro a favore dell'Ente o Associazione a cui viene affidato l'animale oggetto del provvedimento giudiziale, tenendo conto delle spese veterinarie, di mantenimento e custodia indispensabili per la singola tipologia di animale. Dopo il passaggio in giudicato della confisca degli animali, il Comune può rivalersi sull'imputato per le spese sostenute.

4.5. Dondi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 544-*sexies* e 727, terzo comma, del codice penale e dall'articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 201, »;

Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere il comma 2.

4.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 5.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 544-*septies* ».*

Conseguentemente:

*a) al comma 1, capoverso 544-*octies*, primo comma, sopprimere le lettere c), e) ed f);*

b) sopprimere il comma 2;

c) alla rubrica sopprimere le parole: previsione della colpa e.

5.2. Varchi.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 544-*septies* ».*

Conseguentemente al medesimo comma 1:

*a) al capoverso « Art. 544-*octies* », primo comma, lettera e), dopo le parole: con l'uso*

di armi aggiungere le parole: al di fuori dell'attività venatoria, dell'espletamento di funzioni professionali o di servizio e dell'uso di armi per stato di necessità;

*b) al capoverso « Art. 544-*octies* », primo comma, sopprimere la lettera f).*

c) alla rubrica, sopprimere le parole: previsione della colpa e.

5.3. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 544-*septies* ».*

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.4. Buonguerrieri, Dondi.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 544-*septies* ».*

5.5. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1, sostituire il capoverso « Art. 544-*septies* » con i seguenti:*

*Art. 544-*septies*.*

(Uccisione colposa di animale)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, cagiona per colpa la morte di un animale è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Non è punibile l'esercente una professione medico veterinaria, quando abbia eseguito la prestazione veterinaria correttamente rispettando il protocollo scientifico in uso. In assenza di protocolli scientifici in uso, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'esercente la professione medico veterinaria risponde solo in caso di colpa grave.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa.

Art. 544-septies.1.

(Lesioni colpose ad animali)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, cagiona per colpa lesioni ad un animale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e sei mesi e con la multa da 2.500 a 15.000 euro.

Non è punibile l'esercente una professione veterinaria, quando abbia eseguito la prestazione veterinaria correttamente rispettando il protocollo scientifico in uso.

In assenza di protocolli scientifici in uso, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'esercente la professione risponde solo in caso di colpa grave.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa.

Conseguentemente:

a) *al primo comma, capoverso « Art. 544-octies », dopo le parole: 544-septies aggiungere le seguenti: , 544-septies.1;*

b) *sopprimere il comma 2.*

5.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 544-septies », primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai medici veterinari se fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private.

5.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, capoverso: « Art. 544-septies », dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

Non è punibile l'esercente una professione medico veterinaria, quando abbia eseguito la prestazione veterinaria correttamente rispettando il protocollo scientifico in uso.

In assenza di protocolli scientifici in uso, se la prestazione implica la soluzione

di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'esercente la professione medico veterinaria risponde solo in caso di colpa grave.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa.

5.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 544-octies », primo comma, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: o in concorso con essi.

5.8. Dori, Zanella, Bonelli.

Al comma 1, capoverso <<Art. 544-octies>>, primo comma, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione che si tratti di medici veterinari.

5.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, capoverso « Art. 544-octies », primo comma, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

h) l'aver agito a scopo di lucro;

i) l'aver agito con strumenti o modalità particolarmente efferati o con crudeltà.

5.10. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sopprimere il comma 2.

* **5.11.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

* **5.12.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-sexies.1, 544-bis, 544-ter,

544-*quater* e 544-*quinquies* e 733-*bis* del presente codice comporta la radiazione dall'albo dei medici veterinari. Il Governo provvede a modificare l'articolo 42 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal periodo precedente.

5.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.500 a 25.000 euro »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto previsto dagli articoli 575, 582, 583, 589 e 590, la pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose ».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:

a) *alla lettera d), numero 2), sopprimere le parole:* dopo la parola « chiunque » sono inserite le seguenti: « abbandona animali, »;

b) *sopprimere la lettera g).*

5.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

1. *alla lettera c) sostituire le parole:* da due a sei anni *con le seguenti:* da sei mesi a tre anni;

2. *alla lettera d) numero 1) sopprimere le parole:* dopo la parola: « sottopone » sono inserite le seguenti: « a detenzione o » e;

3. *alla medesima lettera d) numero 1) sostituire le parole:* da uno a cinque anni *con le parole:* da quattro mesi a due anni;

4. *alla medesima lettera d) numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) dopo il secondo comma è inserito il seguente: « È consentito l'uso di supporti elettrici e elettronici per l'addestramento degli animali a condizione che tale utilizzo non comporti un danno permanente alla salute degli stessi. In caso di abuso di tali mezzi di correzione si applicano le pene stabilite dal primo comma ridotte alla metà ».

6.1. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

1. *alla lettera c) sostituire le parole:* da due a sei anni *con le seguenti:* da sei mesi a tre anni;

2. *alla lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al primo comma, le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro »;

3. *sopprimere la lettera f).*

6.2. Varchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: da due a sei anni *con le seguenti:* da due a quattro anni.

6.3. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

6.4. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo l'articolo 441 è inserito il seguente:

« Art. 441-bis. – (Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Nel caso le stesse esche o bocconi abbandonati vengano ingeriti da un animale e ne provochino la morte si applica la pena di cui all'articolo 544-bis o 544-septies ».

6.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da due a quattro anni.

6.6. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

Al comma 1, lettera d) numero 1), dopo le parole: detenzione o aggiungere le seguenti: , dopo la parola: « etologiche » sono inserite le seguenti: « , compreso il suo utilizzo come richiamo vivo nell'attività venatoria, o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o produttive di sofferenze, o li sottopone ad atti sessuali ».

6.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera d), numero 1) sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine del periodo.

6.9. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a due anni.

6.10. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: uno a cinque con le seguenti: sei mesi a tre.

6.11. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 1, lettera d) numero 2), sopprimere le parole da: chiunque fino a: dopo la parola.

Conseguentemente, sopprimere la lettera g).

6.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere le parole da: dopo le parola « vietate » fino alla fine del periodo.

6.12. Buonguerrieri, Dondi.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 612-bis del codice penale, secondo comma, aggiungere in fine le parole: « ovvero se il fatto è commesso attraverso l'uccisione e il maltrattamento dell'animale della persona offesa ».

6.13. Dori, Zanella, Bonelli.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

6.14. Buonguerrieri, Dondi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Introduzione dell'articolo 544-ter.1 del codice penale, in materia di contrasto della zooerastia e della zoopornografia)

1. Dopo l'articolo 544-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 544-ter.1. – (Contrasto della zooerastia e della zoopornografia) – Chiunque

compie atti sessuali su animali o li utilizza per atti di zoerastia o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque utilizzando animali realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale zoopornografico o ne fa commercio. Ai fini di cui al presente articolo, per zoopornografia si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un animale coinvolto in attività sessuali esplicite con umani, reali o simulate. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo periodo, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale zoopornografico di cui al primo periodo è punito con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale zoopornografico di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da due a quattro mesi e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.

Nei casi previsti dai commi primo e secondo la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente si procura o detiene materiale zoopornografico è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa non inferiore a 5.000 euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività sessuali con animali o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere atti di zoerastia o reati relativi al materiale zoopornografico di cui al presente articolo è punito

con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da 5.000 a 10.000 euro ».

6.01. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 54 del codice penale)

1. All'articolo 54 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale d'affezione o da compagnia, dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo e fatta salva la legislazione speciale di cui all'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il presente codice. La disposizione di cui al presente comma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

6.02. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

ART. 7.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, capoverso « Art. 25-undevicies », dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale. ».

* **7.1.** Varchi.

* **7.2.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Sopprimerlo.

**** 7.3.** Varchi, Buonguerrieri, Dondi.

**** 7.4.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

**** 7.5.** Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

**** 7.6.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi, Marino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

1. All'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, dopo le parole: « non si applicano ai casi » sono inserite le seguenti: « e a tutte le attività comunque connesse ».

7.7. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)

1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nonché agli articoli » sono inserite le seguenti: « 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, per atti persecutori e per delitti contro gli animali ».

7.01. Dori, Zanella, Bonelli.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » e le parole: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto »;

2) al comma 2, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto »;

3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due vio-

lazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;

3) al comma 3, le parole: « commette cinque violazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commette tre violazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senza possibilità di conseguirla nuovamente ».

10.01. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da compagnia)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 201, le parole: « privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » e le parole: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 ».

10.013. Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Diritti degli animali di affezione e di compagnia)

1. Gli animali sono esseri senzienti e la legge ne promuove e garantisce la vita, la

salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche.

2. La detenzione a qualunque titolo degli animali deve sempre avvenire nel rispetto del diritto alla vita, alla salute e a una esistenza dignitosa e rispettosa delle caratteristiche etologiche, salvo quanto autorizzato da leggi speciali.

3. È vietato, salvo quanto previsto dal codice penale, l'allontanamento coatto di animali di affezione e di compagnia dalla propria famiglia.

10.02. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Affidamento degli animali di affezione e di compagnia in caso di separazione dei coniugi)

1. In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale di affezione e di compagnia, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, sentiti i coniugi e, se del caso, i familiari conviventi e la prole, nonché esperti di comportamento animale, nell'esclusivo interesse dell'animale, affida lo stesso in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psico-fisico ed etologico.

2. Qualora ne sussista la volontà e ve ne sia l'opportunità per il benessere dell'animale comune, lo stesso è affidato ai coniugi in via condivisa, con obbligo di dividere le spese di mantenimento e di cura in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge.

3. Ai fini della decisione concernente l'affidamento, la proprietà dell'animale desunta dalla documentazione anagrafica costituisce un criterio orientativo e non vincolante per il giudice che decide, nell'esclusivo interesse dell'animale, quale sia la persona che meglio può garantirne il benessere, a condizione che non si provi che l'animale ha avuto un rapporto esclusivo con chi ne risulta proprietario.

4. Nel caso di cessazione della convivenza more uxorio o quando la questione sorga successivamente al procedimento di separazione, per l'affidamento di animali di affezione e di compagnia è competente a decidere il tribunale del luogo dell'ultima residenza comune degli interessati, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente articolo per l'individuazione del soggetto affidatario.

10.03. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Affidamento degli animali di affezione e di compagnia in caso di morte del proprietario o del detentore)

1. Tra i diritti e i doveri che si trasmettono *mortis causa* è compreso il dovere di assicurare il benessere all'animale di affezione e di compagnia di proprietà o comunque accudito dal *de cuius*. In caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale di affezione e di compagnia, l'eventuale curatore testamentario, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce l'affidamento temporaneo, fino all'affidamento definitivo, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il benessere dell'animale. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, per l'affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari.

2. È legittima la devoluzione di beni mobili o immobili a una persona, a un ente o a un'associazione con il vincolo che tali beni servano ad assicurare la custodia e il benessere del proprio animale di affezione e di compagnia.

10.04. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Accesso degli animali di affezione e di compagnia nei locali pubblici o privati e sui mezzi di trasporto pubblico)

1. L'accesso degli animali di affezione e di compagnia al seguito del proprietario o detentore può essere consentito nei locali pubblici o privati aperti al pubblico nonché sui mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio pubblico. L'accesso degli animali di affezione e di compagnia, purché accompagnati, è consentito negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico, nelle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, nelle scuole e nei luoghi di culto.

10.05. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Obbligo di segnalazione di animali di affezione e di compagnia abbandonati)

1. Chiunque trovi un animale di affezione e di compagnia vagante è tenuto a dare avviso, anche tramite la polizia locale, al sindaco e al servizio veterinario del luogo in cui è effettuato il ritrovamento, indicando le relative circostanze.

2. Chiunque trovi un animale ferito o altrimenti in pericolo è tenuto, se in grado, a prestargli l'assistenza necessaria e, in ogni caso, a dare immediato avviso all'autorità competente.

10.06. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Vendita di animali)

1. Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali in

materia di animali o, in mancanza, dalle norme previste dagli articoli 1490 e seguenti del codice civile. La cessione, a qualsiasi titolo, di un animale è sempre effettuata con la contestuale consegna di una certificazione veterinaria che attesta le condizioni di salute dell'animale e di una certificazione in ordine alla precedente proprietà e al luogo di provenienza.

2. Le disposizioni in materia di vendita con riserva di gradimento e di vendita a prova, di cui agli articoli 1520 e 1521 del codice civile, non si applicano agli animali.

10.07. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Diritto al risarcimento per danni agli animali di affezione e di compagnia)

1. In caso di danno agli animali di affezione e di compagnia, i rispettivi proprietari o detentori sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il danno non patrimoniale è rapportato anche alla relazione affettiva con l'animale ed è valutato equitativamente dal giudice.

2. È sempre riconosciuto il diritto di cui al comma 1 agli enti e alle associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale nei casi di danno provocato ad animali.

10.08. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Rapporti dei detenuti con la famiglia e con gli animali di affezione e di compagnia)

1. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni

dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e con i loro animali familiari.

2. È consentito l'ingresso negli istituti di detenzione di animali la cui detenzione non sia vietata, purché accompagnati, con le modalità e i tempi previsti per le visite delle persone.

10.09. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di atti persecutori e delitti contro gli animali)

1. All'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nonché agli articoli » sono inserite le seguenti: « 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqües*, »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, per atti persecutori e per delitti contro gli animali ».

10.10. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di divieto di importazione, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi-strozzo)

1. È fatto divieto di importare, vendere, detenere, utilizzare o cedere, a qualunque titolo, collari che arrecano malessere immotivato all'animale.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai collari dotati unicamente di sistema di tracciabilità satellitare GPS.

3. Chiunque sia in possesso dei dispositivi o dei collari di cui al comma 1 è tenuto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a consegnarli al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvede all'eliminazione degli stessi.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Qualora la violazione sia commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, alla sanzione consegue la sospensione della licenza dell'attività da sei mesi a due anni.

10.011. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita)

1. Ai residenti nel territorio nazionale collocati nella prima fascia di reddito dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), proprietari di animali di affezione e di compagnia, è riconosciuta l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita entro il limite di 1.000 euro annui per ogni nucleo familiare ed entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. L'assistenza veterinaria di base è erogata gratuitamente dalle strutture veterinarie che abbiano stipulato apposita convenzione con le aziende sanitarie locali competenti. La gratuità dell'assistenza cessa in seguito al venir meno della collocazione dei proprietari degli animali di affezione nella prima fascia di reddito dell'ISEE.

3. Rientrano nelle prestazioni dell'assistenza veterinaria di base erogabili gratuitamente tramite la rete convenzionata:

a) le visite veterinarie preadottive di animali di affezione e di compagnia;

b) l'inoculazione del microchip e la contestuale registrazione nel sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;

c) la sterilizzazione e la castrazione;

d) le vaccinazioni veterinarie previste dal protocollo vaccinale adottato dalla comunità veterinaria nazionale e quelle previste dal regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;

e) il primo soccorso veterinario per la stabilizzazione dell'animale di affezione e di compagnia di proprietà in seguito a incidenti, con particolare riguardo a incidenti stradali;

f) il primo intervento veterinario in caso di intossicazione o di avvelenamento nei casi rientranti nel campo di applicazione dell'ordinanza del Ministro della salute 13 giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2016;

g) la soppressione eutanasica e le modalità di smaltimento della carcassa, in conformità alla normativa vigente.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

10.012. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

11.1. Varchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **11.2.** Buonguerrieri, Dondi.

* **11.3.** Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2, dopo le parole: « con riguardo agli animali da affezione » sono aggiunte le seguenti: « e da compagnia ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: ufficiale di polizia giudiziaria con le seguenti: pubblico ufficiale.

11.4. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al personale medico veterinario di cui al comma 2, in caso di accettazione dell'incarico, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro richieste.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

11.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Centri per gli animali vittime di reato)

1. Lo Stato realizza nel territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.

2. Per la realizzazione dei centri di accoglienza e l'adeguamento delle strutture già esistenti di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare ai comuni che ne facciano richiesta.

3. Le modalità di accesso e ripartizione delle risorse di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) quanto a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

* **12.1.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

* **12.2.** Varchi.

* **12.3.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi, Marino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, vengono stabiliti i requisiti minimi di cui devono essere in possesso i centri di cui al comma 1, da definirsi in coerenza con la normativa sovranazionale e della regolamentazione europea della sanità animale, tra i quali deve necessariamente essere prevista, al fine di garantire le condizioni di salute e di benessere degli animali, specie se in detenzione perpetua e in grado di riprodursi, la presenza di medici veterinari e la previsione di regolari visite veterinarie.

12.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: e istituzione del contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati.

12.5. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

12.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Al comma 2, lettera b), capoverso « Art. 8-bis », sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I proventi derivanti dall'aumento delle sanzioni pecuniarie di cui alla pre-

sente legge, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004 n. 189, per essere destinati alle specifiche attività di cui al comma 1.

12.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Formazione professionale)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione predispongono un'apposita azione di formazione specifica, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, destinata al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, al personale medico veterinario e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies e 733-bis del codice penale.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dell'azione formativa di cui al comma 1 i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'istruzione e del merito.

* **12.01.** Dori, Zanella, Bonelli.

* **12.03.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Istituzione della Giornata nazionale della convivenza responsabile dell'uomo con gli animali)

1. È istituita la Giornata nazionale della convivenza responsabile dell'uomo con gli

animali, da celebrarsi annualmente il giorno 31 agosto, data dell'abbattimento dell'orsa Amarena. In occasione della Giornata di cui al primo periodo sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di riflessione, volti a promuovere la conoscenza della fauna locale e la diffusione di buone pratiche per una responsabile convivenza dei cittadini con le specie animali che abitano il loro territorio.

12.02. Zanella, Dori, Bonelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Educazione e prevenzione)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, promuove un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro gli animali anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.

12.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Percorsi di recupero presso enti o associazioni)

1. Per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, i percorsi di recupero da svolgere presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati ai sensi dell'articolo 165, quinto comma, del codice penale e dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non devono prevedere la possibilità di contatto diretto tra l'autore del reato e

gli animali fino al termine del percorso di recupero, salvo che si tratti di percorsi di terapia assistita con animali sotto la guida e il controllo di professionisti di zooantropologia assistenziale.

13.01. Dori, Zanella, Bonelli.

ART. 14.

Sopprimerlo.

* **14.1.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

* **14.3.** Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

14.4. Varchi.

Al comma 1, capoverso Art. 452-sexies.1, sopprimere il quarto comma.

14.5. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Divieto di importazione, esportazione e ri-esportazione di trofei di caccia e modifiche sanzionatorie)

1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: « con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila »;

2) al comma 2, le parole: « si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro

trecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « si applica la pena dell'arresto da due a quattro anni e dell'ammenda da euro cinquantamila a euro trecentomila »;

3) al comma 3, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: « con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila »;

2) al comma 2, le parole: « si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro duecentomila »;

3) al comma 3, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro ventimila »;

4) al comma 4, le parole: « è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro ventimila ».

c) all'articolo 3, le parole: « articoli 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 1, 2 e 3-ter »;

d) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

« Art. 3-ter.

(Divieto di importazione, esportazione e ri-esportazione di trofei di caccia)

1. Ai fini del presente articolo, per “trofeo di caccia” si intende un animale, una parte di animale o un prodotto derivato ottenuto da un animale, accompagnato da una licenza o da un certificato CITES, che:

a) è grezzo, trasformato o lavorato;

b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria;

c) è importato, esportato o riesportato, in Italia o dall'Italia, da parte o per conto del cacciatore o di soggetti terzi, per uso personale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 1 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A annesso al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 2 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati B e C annessi al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro diecimila a euro ottantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato D annesso al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.

6. Per i trofei di caccia confiscati di cui al comma 5 viene disposta, sentita la Commissione scientifica CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione ».

14.01. Sergio Costa, D'Orso, Ascari, Caffero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti destinatari delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*) del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « dei delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 572 e 612-bis del codice penale ».

14.02. Dori, Zanella, Bonelli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art.14-bis.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, in materia di sanzioni penali in caso di importazione di specie animali e vegetali protette)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 e con l'arresto da sei mesi a due anni »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata. »;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. È fatto divieto di far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie. Chiunque viola il divieto di cui al presente comma è punito ai sensi del comma 2. ».

14.04. Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Abrogazione dell'articolo 842 del codice civile)

1. L'articolo 842 del codice civile è abrogato.

14.05. Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)

1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, alinea, le parole: « è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila » sono sostituite alle seguenti: « è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata. »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, alinea, le parole: « ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata. »;

3) al comma 3, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila »;

4) al comma 4, le parole: « è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila »;

c) all'articolo 5-bis, comma 7, le parole: « con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni » sono sostituite dalle seguenti: « con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro dodicimila »;

d) all'articolo 6, comma 4, le parole: « è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila ».

14.06. Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 15.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 1, inserire le seguenti: dopo le parole: « Felis silvestris » sono inserite le seguenti: « e Felis catus », e.

15.1. Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.**C. 1532-ter.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 11, comma 1, modificando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, al quale sono attribuite funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali;

l'articolo 13 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore), in materia di ottenimento della personalità giuridica da parte degli enti del terzo settore, di modalità telematica di partecipazione agli organi associativi e di voto nelle associazioni del terzo settore, di limiti oltre i quali è obbligatorio per gli enti del terzo settore nominare un organo di controllo e un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, di cancellazione dal registro del terzo settore a seguito di riduzione del numero

degli associati, nonché di termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il Registro unico nazionale del Terzo settore;

l'articolo 13-*quater* modifica il decreto legislativo n. 346 del 1990, al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarietà passiva in materia di imposte di successione e dell'imposta di registro;

l'articolo 13-*quinquies*, modificando l'articolo 705 c.c., prevede che, quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità, questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi relativi all'apposizione dei sigilli e all'inventario dei beni dell'eredità, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale o da un notaio, previa prestazione di idonea garanzia, i cui criteri e le cui modalità per la prestazione saranno definiti da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.